



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

Servizio Controllo Gestione Rifiuti

Via San Paolo Is. 361, 98122 Messina - Tel. 0907761660 - fax 0907761958-

P.E.C.: protocollo@pec.prov.me.it -

Prot. V/Amb Data

Oggetto: Procedure Semplificate per la Messa in riserva e il recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 3 Aprile 2006 e ss.mm.ii.

A tutti gli iscritti Registro Recuperatori Rifiuti
Provincia di Messina

Le procedure semplificate rappresentano una deroga di legge all'autorizzazione all'esercizio di un'attività di recupero rifiuti.

Esse sostituiscono esclusivamente l'autorizzazione all'esercizio di un'attività prevista in via ordinaria dagli artt 208 – 209 – 210 e 211 del D.Lgs. 152/2006.

Le prescrizioni, le modalità operative ed i requisiti necessari per operare, sono fissate da standard ministeriali nella forma del D.M. 5/2/1998 per i rifiuti non pericolosi e del D.M. n. 161 del 12/06/2002 per i rifiuti pericolosi.

Indipendentemente dal fatto che chi esercita tale attività sia in possesso di un atto di iscrizione rilasciato dalla Città Metropolitana, si rammenta che **si può operare soltanto nel rispetto integrale** dei due Decreti ministeriali sopra citati.

Rispetto che, si ribadisce, **deve essere attento e puntuale**, avendo cura di assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga nella piena osservanza dei criteri di protezione ambientale stabiliti dal Legislatore.

Ove fosse necessario, si precisa che, le attività di recupero, sono ammesse alle procedure semplificate, purchè effettuate **in conformità alle leggi urbanistiche** ed a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di cui all'art. 6 e dell'allegato V del D.M.A. n. 186 del 05/04/2006.

Il perfezionamento dell'iscrizione è subordinato al versamento dei diritti previsti dal **Decreto Interministeriale n. 350 del 21 Luglio 1998**, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/1998, il cui pagamento va effettuato entro il 30 Aprile di ogni anno, pena la **sospensione dell'iscrizione (art. 3, comma 3 del citato Decreto)** e, quindi, immediato divieto di proseguire l'attività, significando che il suo eventuale svolgimento si configurerebbe come gestione non autorizzata di rifiuti, violazione prevista e punita dalla parte IV, Titolo II, Capo 1, del Decreto Legislativo 152/2006.

Si ricorda altresì, l'invio, con cadenza trimestrale, della relazione dettagliata riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti che in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare.

Nel caso in cui il quantitativo di rifiuti effettivamente sottoposto a recupero nell'anno superi quello dichiarato, determinando l'inclusione in una classe superiore a quella per cui è stata iscritta, dovrà essere effettuato, entro il 30 Aprile dell'anno successivo, un versamento integrativo di quello già effettuato per portare la quota versata a quella prevista per la classe di effettiva appartenenza e versare, per l'anno in corso, la quota corrispondente alla nuova classe e non a quella per cui era stata iscritta originariamente.

Nella causale di versamento andranno indicate la denominazione e la sede legale del richiedente, l'attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e la relativa classe.

Qualora l'ufficio accerti che le operazioni di recupero sono svolte senza rispettare le norme tecniche e condizioni stabilite dalla normativa, diffida la ditta a conformare la propria attività alle modalità previste entro un determinato tempo, significando che il mancato adeguamento, comporterà il divieto di inizio o prosecuzione dell'attività di recupero, a norma dell'art. 216 comma IV del D.Lgs. 152/2006 con contestuale segnalazione di reato alla competente autorità giudiziaria.

In ultimo, ma certamente non per importanza, nell'ambito della gestione dei rifiuti si evidenzia la figura e il ruolo del **Responsabile Tecnico**, a cui spetta porre in essere azioni dirette ad assicurare una corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente, nonché di vigilare sulla corretta applicazione della stessa..

Il D.M. 120/2014 dedica proprio ai Responsabili tecnici, gli artt. 12 e 13.

Dopo i requisiti per l'assunzione dell'incarico, le regole per lo svolgimento delle verifiche di idoneità e le precisazioni sui compiti e attribuzioni, oltre alla responsabilità del R.T., il Comitato Nazionale ha emanato la Delibera N. 1 del 30/01/2020 con cui sono disciplinate le procedure nei casi cessazione dell'incarico, alla quale si rimanda.

Concludendo, si ritiene altresì opportuno precisare che **l'atto di iscrizione delle Province o Città metropolitane, non rappresenta una autorizzazione espressa**, ma soltanto una presa d'atto della volontà dell'impresa di svolgere una determinata attività nel rispetto dei regolamenti nazionali che la disciplinano.

L'iscrizione alle procedure semplificate **non sostituisce alcuna autorizzazione necessaria** per lo svolgimento dell'attività di impresa, **né autorizza la costruzione di alcunché**.

Essa non è conseguente ad una valutazione preventiva, come per le procedure ordinarie, ma soltanto ad una verifica d'ufficio della persistenza dei requisiti e dei presupposti di legge.

Ne consegue che l'imprenditore che invia la comunicazione di inizio attività **e la firma, sottoscrive anche** che l'impianto nel quale si svolgono le operazioni di recupero comunicate, è già stato costruito ed ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per operare, **assumendosi la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci**.

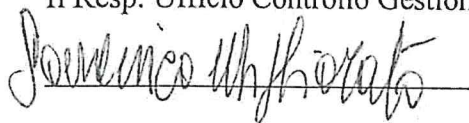
Si precisa che per impianto già costruito si intende la struttura fissa nella quale avvengono le operazioni di recupero e non i singoli macchinari, per il cui uso è previsto il rispetto delle norme di sicurezza.

Al fine della prevenzione dei rischi e la conseguente sicurezza negli impianti di gestione dei rifiuti e la gestione operativa degli stoccaggi, appare utile ricordare la Circolare protocollo N. 0001121 del 21/01/2019 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell' Ambiente, alle cui disposizioni si rimanda.

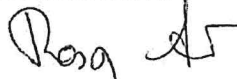
Si invitano pertanto i soggetti interessati ad **una attenta, precisa e rigorosa osservanza** di quanto esposto, con lo scopo di prevenire l'insorgere di fenomeni illeciti o quantomeno non aggravare le eventuali situazioni di criticità già esistenti, contribuendo così alla diffusione di una cultura e di una sensibilità ancora più estesa a difesa della matrice ambientale e della popolazione.

Si ringrazia e si porgono distinti saluti.

Il Resp. Ufficio Controllo Gestione Rifiuti



Il Funzionario Resp. Servizio Titolare P.O.
Delega Funzioni D.D. N. 368 del 23/04/2021
D.ssa Rosa ARNO'



IL DIRIGENTE:

Dott. Salvo Puccio

